

**DELIBERAZIONE 17 MAGGIO 2018
285/2018/R/EEL**

**INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1019^a riunione del 17 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, oltre che indifferibile e urgente.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel)
- il Testo integrato dell'Autorità delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato dalla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) prot. 4495 dell'11 maggio 2018 (prot. Autorità 15328 del 11 maggio 2018) (di seguito: comunicazione 11 maggio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- il punto 6, della deliberazione 921/2017/R/eel, prevede che la CSEA predisponga e trasmetta, all’Autorità, entro il 31 maggio 2018, una proposta in merito:
 - a) all’aggiornamento delle procedure di controllo di cui all’Allegato A della deliberazione 666/2014/R/eel;
 - b) alle modalità per la riscossione della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x;
 - c) alle modalità di applicazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto 21 dicembre 2017 in merito alle imprese costituite da meno di un anno;
 - d) alle modalità di riconoscimento ex post delle agevolazioni per le imprese che si sono costituite nell’anno n , e che pertanto possono iscriversi per la prima volta solo per l’anno $n+1$;
 - e) alla procedura per la determinazione e l’applicazione del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla CSEA;
- il punto 7, della deliberazione 921/2017/R/eel, prevede che le procedure e le modalità di cui al precedente alinea siano approvate con provvedimento dell’Autorità;
- dal momento che alcuni degli aspetti soprarichiamati rilevano per la raccolta dei dati integrativi di cui all’articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, il cui avvio è previsto dalle disposizioni vigenti per la metà del mese di maggio, con la comunicazione 11 maggio 2018 la CSEA ha anticipato, rispetto al termine previsto, la trasmissione agli uffici dell’Autorità delle proposte relative agli aspetti da *sub a)* a *sub d)* del punto 6 della medesima deliberazione, per l’urgenza di provvedere in tempo per la apertura della raccolta integrativa;
- la CSEA si è riservata di inviare successivamente agli uffici dell’Autorità la proposta relativa alla lettera e) del punto 6 della deliberazione 921/2017/R/eel;
- nella comunicazione 11 maggio 2018, la CSEA ha evidenziato l’emergere di esigenze di integrazione delle disposizioni attuative introdotte con la richiamata deliberazione; e, in particolare:
 - a) che siano previsti per i distributori obblighi di trasmissione alla CSEA dei dati di misura dell’anno 2017 relativi alle imprese a forte consumo di energia elettrica, includendo tra i dati da raccogliere anche la potenza impegnata;
 - b) che sia prevista la possibilità di diversificare la finestra temporale di apertura del portale di cui ai commi 12.2 e 12.3 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel per le imprese di nuova costituzione.
- in relazione alla lettera b) del precedente alinea, visto che il termine previsto dal codice civile per l’approvazione del bilancio è fissato al 30 giugno, per le imprese

costituite nel 2017 la scadenza di cui al comma 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel potrebbe non consentire a dette imprese di avere a disposizione i dati di bilancio approvati; e che la CSEA pertanto propone per dette imprese una apertura del portale *ad hoc* dal 1 giugno al 1 luglio 2018;

- per le imprese costituite nel corso del 2018, la CSEA propone di prevedere che l'accesso al portale sia consentito solo dal 30 settembre al 31 dicembre 2018.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, prevede che, nelle more della definizione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018, la CSEA associ una classe di agevolazione provvisoria per il medesimo anno alle imprese che hanno presentato la dichiarazione per l'anno di competenza 2016 e che trasmetta detta classe di agevolazione al SII;
- la proposta della CSEA di cui alla comunicazione 11 maggio 2018 prevede che *“Per l'anno 2018, sono fatti salvi i controlli già effettuati sui dati già disponibili ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel. I controlli sui dati non ancora disponibili o modificati (ivi compresa la presenza della documentazione di cui al comma 5.1 della deliberazione 921/2017/R/eel) sono effettuati nel più breve tempo possibile”*;
- il comma 13.7, dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, prevede che entro il 18 luglio 2018 la CSEA trasmetta al SII il livello di agevolazione definitivo per l'anno 2018, i cui effetti si esplicano e decorrono dal 1 gennaio 2018; non sono tuttavia specificate le procedure che devono essere seguite in merito alla classe di agevolazione provvisoria nel caso in cui i controlli sui dati non ancora disponibili o modificati (di cui al precedente alinea) evidenzino la necessità di approfondimenti istruttori che non sono completati entro il termine del 18 luglio.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, fissa il prezzo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2016; tale prezzo si applica all'energia consumata, intesa come somma dell'energia prelevata dalla rete pubblica e della energia autogenerata e autoconsumata o prelevata da reti private (di seguito: energia consumata non prelevata da rete pubblica);
- nella determinazione delle classi provvisorie di agevolazione, che sono state basate sui dati disponibili, per l'energia consumata non prelevata da rete pubblica tale prezzo è stato applicato in ragione del livello di tensione più alto tra i POD dell'impresa;
- sono pervenute segnalazioni da parte di soggetti che hanno evidenziato come detta regola di applicazione del prezzo per l'energia consumata non prelevata da rete pubblica sia non conforme alla realtà di situazioni di imprese con più di un sito di produzione, suggerendo che per la determinazione della classe di agevolazione

venisse tenuto conto del livello di tensione del POD di ciascun sito di autoproduzione o di interconnessione della rete privata alla rete pubblica;

- tale suggerimento è stato valutato fattibile dal punto di vista attuativo da parte di CSEA.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente approvare le procedure e le modalità di cui al punto 6, lettere a), b), c) e d), dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, ai fini di dare un quadro di riferimento completo alle imprese per l'apertura ormai prossima del portale di cui al comma 12.2 del medesimo Allegato A;
- la proposta della CSEA, di cui alla comunicazione 11 maggio 2018, sia conforme a quanto previsto dalla deliberazione 921/2017/R/eel, nonché alla normativa di riferimento;
- sia opportuno, pertanto, approvare la proposta delle procedure e le modalità di cui al punto 6, lettere a), b), c) e d), dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, predisposta e trasmessa dalla CSEA con la comunicazione 11 maggio 2018;
- quanto suggerito da parte di alcuni soggetti in relazione al prezzo di riferimento per l'energia consumata non prelevata da rete pubblica è conforme alle disposizioni del decreto 21 dicembre 2017, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 1;
- sia opportuno integrare le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, e, in particolare:
 - i. prevedere una diversificazione della finestra temporale di apertura del portale di cui ai commi 12.2 e 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel per le imprese di nuova costituzione;
 - ii. prevedere per i distributori obblighi di trasmissione alla CSEA dei dati di misura dell'anno 2017 relativi alle imprese a forte consumo di energia elettrica analoghi a quelli previsti negli anni precedenti, includendo tra i dati da raccogliere anche la potenza impegnata;
 - iii. integrare le disposizioni in merito alla classe di agevolazione provvisoria di cui all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel nel caso di necessità istruttorie;
 - iv. precisare le modalità di applicazione del prezzo di riferimento da applicare per l'energia consumata ma non prelevata da rete pubblica

DELIBERA

1. di approvare le procedure e le modalità di cui al punto 6 della deliberazione 921/2017/R/eel, lettere a), b), c) e d), proposte dalla CSEA, come riportate in Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. di aggiungere, dopo il comma 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, i seguenti commi:

“12.4 Per le imprese di nuova costituzione nell'anno 2017 la Cassa provvede a all'apertura del portale per le agevolazioni di competenza 2018 dal 1 giugno al 1 luglio 2018.

12.5 Le imprese di nuova costituzione nell'anno 2018 possono accedere al portale per le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dalla competenza 2019, fatte salve le procedure di riconoscimento *ex post* delle agevolazioni per l'anno 2018 secondo le modalità che sono fissate dall'Autorità ai sensi del punto 7 della deliberazione 921/2017/R/eel.”;

3. di aggiungere, dopo il comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, i seguenti commi:

“10.3 Entro il 30 luglio 2018, le imprese distributrici trasmettono alla Cassa l'elenco dei punti di prelievo in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite negli elenchi 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, e, per ciascun mese dell'anno 2017, secondo la modulistica e le modalità predisposte dalla medesima Cassa:

a) i dati di prelievo dei medesimi punti, differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese);

b) i dati relativi alla potenza impegnata, come definita al comma 1.1 del TIT.

10.4 I dati dei punti di prelievo e dei relativi prelievi in bassa tensione di cui al precedente comma 10.3 devono essere distinti tra punti di prelievo con potenza disponibile fino a 16,5 kW e punti di prelievo con potenza disponibile superiore.

10.5 Per eventuali nuovi soggetti che presentano la dichiarazione per l'anno 2017 o per l'anno 2019, la Cassa richiede i dati di cui ai commi 10.3 e 10.4, nonché eventuali altri dati di prelievo relativi ad anni precedenti al 2017 necessari ai fini dei controlli, ai distributori di riferimento.

10.6 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 10.5, i distributori di riferimento trasmettono alla Cassa i dati richiesti.”;

4. di aggiungere, dopo il comma 13.7 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, i seguenti commi:

“13.8 Nel caso in cui i controlli sui dati integrativi di cui al comma 13.5 evidenzino necessità di approfondimenti istruttori non completati entro la data del 18 luglio 2018, la classe di agevolazione provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 11 è prorogato per il tempo necessario al completamento delle istruttorie.”;

5. di aggiungere, nella tabella 1 annessa all'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, la seguente nota esplicativa:

“Il prezzo di riferimento si applica sia all'energia prelevata dalla rete pubblica sia all'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica; in quest'ultimo caso si utilizzano le sole aliquote espresse in centesimi di euro per kWh per il livello di tensione corrispondente al POD dell'impianto di produzione o, nel caso di reti private, al POD di interconnessione alla rete pubblica.”;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
8. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel come modificato dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni